



Udine

/C6

D.D. 133/2025

Annullamento in autotutela del Bando per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia nei conservatori di musica AFAM 006 Violino (CODI/06) (D.D. n. 126/2025 - prot. n. 10328/C6 del 03 dicembre 2025)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, in particolare l'art. 21-*nonies*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83, in particolare l'art. 8 riguardante il "*Reclutamento del personale docente a tempo indeterminato*" e l'art. 17 "*disposizioni finali e transitorie*";

VISTO il Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente, D.P. n. 19/2025, prot. n. 8326, del 08 ottobre 2025, in particolare l'art. 12 "*Requisiti di ammissione dei candidati*" e l'art.21 "*Disposizioni transitorie in materia di reclutamento*";

VISTO il Bando di selezione pubblica, per esami e titoli, D.D. n. 126/2025, prot. n. 10328/C6 del 03 dicembre 2025, per la copertura a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 posto per il profilo docente di prima fascia- CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM – per il settore artistico disciplinare AFAM006 (CODI/06) Violino;

VISTA la richiesta di parere al MUR su alcune criticità emerse relativamente ai requisiti di accesso alla procedura di reclutamento, inviata con lettera a mezzo PEC, con ns. prot. n. 10507/C6, del 09 dicembre 2025;

VISTA la risposta del MUR, assunta a ns. prot. n. 10584/C6, dell'11 dicembre 2025, con la quale è stato precisato che i soggetti iscritti negli Elenchi A e B del processo di statizzazione non sono equiparabili - ai fini dell'accesso alla procedura di reclutamento a tempo indeterminato - ai soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, ma piuttosto a coloro che sono presenti nelle graduatorie di istituto; che, pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 9, D.P.R. n. 83/2024, per la partecipazione alla suddette procedure i medesimi soggetti di cui agli Elenchi A e B devono possedere anche il requisito di aver maturato almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei precedenti otto anni;

VISTO che, in conseguenza di tale chiarimento, è emersa la sussistenza di un vizio di legittimità nel bando di selezione, il quale, nel disciplinare l'accesso alla procedura, ha posto in modo generalizzato, sullo stesso piano i soggetti inseriti nelle graduatorie nazionali e quelli inseriti negli Elenchi A e B del processo di statizzazione, senza richiedere a questi ultimi il possesso dell'ulteriore requisito previsto dalla legge; che una siffatta disciplina è in contrasto con quanto espressamente stabilito dall'art. 17, comma 9, del D.P.R. n. 83/2024, il quale nell'elencare i soggetti ammessi alle procedure di reclutamento in via transitoria, "*fino alla conclusione della prima procedura di abilitazione di cui all'art. 2*", non include espressamente i soggetti inseriti negli Elenchi A e B, e stabilisce condizioni specifiche per coloro che non sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie nazionali, condizioni a cui anche i soggetti inseriti negli Elenchi A e B devono sottostare;

CONSIDERATO che questa Amministrazione opera nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità, con atti finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico;

CONSIDERATO che la procedura in oggetto si trova in uno stato iniziale, non essendo stati adottati atti ulteriori alla pubblicazione del bando (quali la nomina della commissione giudicatrice o lo svolgimento di prove d'esame), con la conseguenza che nessuno dei candidati ha maturato un interesse legittimo o un diritto soggettivo consolidato alla prosecuzione della procedura nelle sue attuali forme;



RITENUTO che ricorrono i presupposti di legge per l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge 241/90, della procedura di selezione pubblica, per esami e titoli, D.D. n. 126/2025, prot. n. 10328/C6 del 03 dicembre 2025, per la copertura a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 posto per il profilo docente di prima fascia- CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM – per il settore artistico disciplinare AFAM006 (CODI/06) Violino, in quanto la procedura è affetta da illegittimità, equiparando in modo generalizzato le due posizioni di cui sopra, ponendo in essere, in tal modo, una disciplina di ammissione non conforme alla normativa nazionale; al fine di indire una nuova procedura, sempre finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'affidamento a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto per il profilo docente di prima fascia- CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM – per il settore artistico disciplinare AFAM006 (CODI/06) Violino, previa modifica dell'art. 21 comma 1 lett. b) del Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente, rubricato "*Disposizioni transitorie in materia di reclutamento*";

DECRETA

Art.1- per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono qui integralmente riportate e parte integrante del presente atto, l'annullamento d'ufficio in via di autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies*, l. 241/90 e successive modificazioni, D.D. n. 126/2025, prot. n. 10328/C6 del 03 dicembre 2025, per la copertura a tempo indeterminato, a tempo pieno, di n. 1 posto per il profilo docente di prima fascia- CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM – per il settore artistico disciplinare AFAM006 (CODI/06) Violino;

Art.2- la riedizione della procedura, sempre finalizzata alla formazione di una graduatoria per l'affidamento a tempo indeterminato e pieno, di n. 1 posto per il profilo docente di prima fascia- CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM – per il settore artistico disciplinare AFAM006 (CODI/06) Violino, previa modifica dell'art. 21 comma 1 lett. b) del Regolamento d'Istituto per il Reclutamento del Personale docente, rubricato "*Disposizioni transitorie in materia di reclutamento*";

Art.3- la pubblicazione del presente provvedimento sul Sito istituzionale (www.conservatorio.udine.it), sul portale unico del reclutamento InPA (<https://www.inpa.gov.it>), sul Portale dei concorsi AFAM (<https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi>);

Art.4- la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti;

Art.5- il presente provvedimento è impugnabile con ricorso avanti il TAR Friuli-Venezia Giulia entro 60 giorni dalla pubblicazione o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data medesima.

Il Direttore
- M.o Beppino delle Vedove –